



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CASTEL DEL GIUDICE, SANT' ANGELO DEL PESCO E CAPRACOTTA

(art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ii)

CASTEL DEL GIUDICE - Comune Capofila (Provincia di Isernia)

P.zza G. Marconi, n. 11 - 86080 Castel del Giudice tel. 0865/946130 fax 0865/946783

sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it email: info@comune.casteldelgiudice.is.it Pec: casteldelgiudice@pec.it

ALBO N°121 del 20/04/2016

****DETERMINA del responsabile della centrale unica di committenza****

N° 10 del 18.04.2016

**OGGETTO: "CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE FARMACIA COMUNALE. " -
INDIZIONE PROCEDIMENTO DI EVIDENZA PUBBLICA - APPROVAZIONE BANDO
DI GARA - DISCIPLINARE DI GARA ED ALLEGATI**

L'anno **duemilasedici** il giorno **18** del mese di **APRILE** nella Sede Municipale

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

PREMESSO CHE:

- l'art.33 comma 3 bis del D.Lgs.163/2006, come in ultimo sostituito dall'art. 9 comma 4 del D.L.66/2014, convertito in L.89/2014, dispone che "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni di Comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ove esistenti, ovvero costituendo apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. (...)";

- l'art. 23 ter del D.L. 90/2014, convertito in Legge n° 114/2014, al comma 1 inizialmente prevedeva che: "1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1°gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1°luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

- successivamente l'art. 8, c. 3-ter, Legge n. 11/2015 e l'art. 1 comma 169 della L. 107/2015 hanno ulteriormente prorogato la decorrenza dell'efficacia dell'art. 33, c. 3-bis, D.Lgs. n. 163/2006 prima all'1 settembre 2015 ed attualmente all'1 novembre 2015;

RICHIAMATE:

- la deliberazione nr. 11 del 28.03.2013 assunta dal Consiglio Comunale del Comune di Capracotta;

- la deliberazione nr. 6 del 30.04.2013 assunta dal Consiglio Comunale di Castel del Giudice;

- la deliberazione nr. 8 del 20.05.2013 assunta dal Consiglio Comunale di Sant'Angelo del Pesco;

con le quali è stata disposta, tra i predetti Comuni, la gestione associata del servizio di Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. nr. 163/2006 (codice dei contratti pubblici);

- la convenzione sottoscritta in data 16.11.2013 tra i predetti Comuni per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 33, comma 3bis, del D.Lgs. nr. 163/2006 e s.m. ed il relativo regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza;
VISTO il Decreto di Nomina n° 3/2015, con cui il Sindaco del Comune capo convenzione, ai sensi della Convenzione sottoscritta (cfr. artt. 4 e 7), ha nominato fino al 16.11.2016, quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Capracotta, Sant'Angelo del Pesco e Castel del Giudice, il Responsabile dell' Area Tecnica, Tecnico- Manutentiva del Comune di Castel del Giudice: Dott. Ing. Rosita Levrieri;

VISTO la Determinazione Dirigenziale N° 29 DEL 17.03.2016 con cui il Responsabile dell' Area Amministrativa del Comune di Capracotta:

- DA MANDATO alla C.U.C. (Centrale Unica di Committenza), istituita tra i Comuni di Capracotta, Sant' Angelo del Pesco e Castel del Giudice: DI INDIRE, idonea procedura di evidenza pubblica per l' affidamento di cui all'oggetto approvando altresì i relativi documenti di gara;
- INDIVIDUA ED INDICA in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del Codice dei contratti, gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

OGGETTO DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Concessione del servizio pubblico di gestione della farmacia comunale.
FINE DA PERSEGUIRE	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Gestione della farmacia comunale
FORMA DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Pubblica amministrativa a rogito del Segretario comunale
CLAUSOLE ESSENZIALI	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Sono quelle presenti nel disciplinare di gara
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	Codice dei contratti Art. 54	La selezione degli operatori economici viene fatta mediante procedura aperta
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	R.D. n. 827/1924 (Codice dei contratti art. 81 e art. 73 lett. C RD 827/24)	La selezione della migliore offerta avverrà con l'offerta in aumento.

RICORDATO CHE:

- l'art.192 del D.Leg.vo 267/00 prescrive quale atto preliminare alla procedura volta alla conclusione del contratto, l'adozione della "determinazione a contrattare" con cui indicare il fine che con il

contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente ammesse secondo la normativa nazionale e comunitaria;

- con il contratto in questione si intende perseguire la finalità di garantire la gestione in concessione della farmacia comunale;
- il contratto, dunque, avrà per oggetto la gestione in concessione della farmacia;
- la forma del contratto sarà quella pubblica amministrativa o della scrittura privata autenticata;
- nella presente fattispecie non si rileva l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio, sicchè non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

RILEVATO E VALUTATO CHE:

- la fattispecie contrattuale a cui l'amministrazione ha inteso ricorrere per perseguire l'obiettivo della gestione della farmacia comunale configura un contratto di concessione ex art. 30 del Codice dei Contratti (d.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163), nel quale la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il bene pubblico;

- la scelta del concessionario avviene nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e nello specifico, principio di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, proporzionalità previa gara informale, con la precisazione che non sono applicabili alla concessione le norme del codice degli appalti, giusto art. 30 che testualmente al co.1 prevede che "le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizio" (Cfr ex multis Cons. Stato, Ad. Pl. N.19/2013);

- per tutto quanto fin qui detto, pure potendo procedere nella presente fattispecie ai sensi dell'art.30 del D.lgs 163/06 mediante una gara informale tra almeno cinque soggetti ritenuti idonei, appare comunque ragionevole oltre che logico e rispettoso dei richiamati principi procedere all'individuazione del concessionario mediante una procedura di evidenza pubblica assimilata alla procedura aperta ex art. 54 del D.Lgs. 163/2006, in quanto più celere rispetto alla procedura ristretta ed idonea a garantire il rispetto del principio di trasparenza, e ciò anche in ragione della tipologia, durata ed entità della concessione stessa;

- in relazione alle caratteristiche della natura del contratto e della tipologia di attività, sia adeguato il criterio di aggiudicazione del prezzo migliore per il Comune in relazione al canone di concessione annuale posto a base di gara;

- in ordine alle modalità di pubblicazione della procedura, tenuto conto che trattasi di gestione di farmacia e che per tale attività l'ordinamento giuridico italiano prevede una disciplina dettagliata in tema di soggetti che possono assumere la gestione/titolarità delle farmacie (L.362/91 e L. 475/1968 ed art. 100, co.1 bis, D.Lgs 219/2006), per cui al procedimento in parola potranno partecipare esclusivamente i soggetti individuati dalla predetta normativa speciale, si ritiene che sia adeguata e ragionevole e correttamente parametrata alla tipologia del contratto e, quindi, in grado di garantire la concorrenzialità e la più ampia partecipazione e, quindi, i principi di trasparenza efficacia ed efficienza, la seguente modalità di pubblicazione del bando:

- a. pubblicato all'Albo Pretorio del Comune Capofila, sull' Albo Pretorio dell' Ente Convenzionato e sui siti istituzionali dei due Enti;
- b. pubblicazione per estratto sulla GURI serie speciale;
- c. trasmissione del bando all'Ordine Professionale Farmacisti Italiani di Isernia che provvederà alla diffusione e trasmissione anche al FOFI nazionale;
- d. Trasmissione per la necessaria diffusione alla Federfarma Molise;
- e. Restano salve altre forme di pubblicizzazione, affinché la notizia della pubblicazione del bando sia la più diffusa possibile;

- il termine di ricezione delle offerte è indicato negli atti di gara e tale termine può ritenersi congruo in considerazione delle varie modalità di pubblicazione che si intendono attivare;

RILEVATO, infine:

- Che il presente procedimento di gara è da ritenersi assoggettato al versamento delle somme stabilite, in applicazione dell'art.1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n.266, dalla Autorità di Vigilanza con la deliberazione del 05.03.2014, per cui è stato individuato il CIG: 6671099D09 , ed il costo della contribuzione dell'ente in favore dell'ANAC si quantifica in € 225,00;
- - Il costo per la pubblicazione dell'estratto sulla Guri si quantifica al massimo in € 800,00 verrà corrisposto all' Ente Capofila dall' Ente Convenzionato giusto impegno di spesa presunto sull'intervento 1010807 cap.1616/1 del redigendo bilancio di previsione 2016 del Comune di Capracotta;

VISTO l' Avviso Pubblico, l' estratto della presente procedura da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, il Bando di gara, del Disciplinare di gara e la modulistica a corredo degli stessi, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno procedere a formale indizione di gara ad evidenza pubblica ed all' approvazione degli allegati sopra indicati;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il provvedimento di aggiudicazione, giusto art.107 del D.Leg.vo 267/00;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. Di stabilire che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di indire il *procedimento di evidenza pubblica* per l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale individuando gli elementi e le procedure di cui al prospetto seguente;
3. **DI PRENDERE ATTO CHE**, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del Codice dei contratti, gli elementi e le procedure ai fini dell'affidamento del contratto sono riportate al seguente prospetto (cfr. Determinazione n°29/2016):

OGGETTO DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Concessione del servizio pubblico di gestione della farmacia comunale.
FINE DA PERSEGUIRE	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Gestione della farmacia comunale

FORMA DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Pubblica amministrativa a rogito del Segretario comunale
CLAUSOLE ESSENZIALI	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Sono quelle presenti nel disciplinare di gara
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	Codice dei contratti Art. 54	La selezione degli operatori economici viene fatta mediante procedura aperta
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	R.D. n. 827/1924 (Codice dei contratti art. 81 e art. 73 lett. C RD 827/24)	La selezione della migliore offerta avverrà con l'offerta in aumento.

4. **DI APPROVARE** l' Avviso Pubblico, il bando di gara, il Disciplinare di gara e la modulistica a corredo degli stessi, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. **DI AVVALERSI** della facoltà di non dar corso alla pubblicazione dell'avviso di pre-informazione (art. 122, comma 2 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163)
6. **DI DARE ATTO** che gli elementi identificativi della gara sono i seguenti: CIG: 6671099D09 ;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del bando nei modi seguenti:
 - all'albo pretorio del Comune di Castel del Giudice – Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza dei Comuni Associati: Sant' Angelo de Pesco, Capracotta e Castel del Giudice;
 - sul sito informatico del Comune di Castel del Giudice – Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza dei Comuni Associati: Sant' Angelo de Pesco, Capracotta e Castel del Giudice : www.comune.casteldelgiudice.is.it;
 - all'albo pretorio del Comune di Capracotta;
 - sul sito informatico del Comune di Capracotta (Ente Convenzionato): <http://www.capracotta.com>;
 - per estratto sulla GURI serie speciale;
8. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione del bando:
 - all'Ordine Professionale Farmacisti Italiani di Isernia che provvederà alla diffusione e trasmissione anche al FOFI nazionale;
 - per la necessaria diffusione alla Federfarma Molise;
9. **DI DARE ATTO CHE:**
 - Restano salve altre forme di pubblicizzazione, affinché la notizia della pubblicazione del bando sia la più diffusa possibile;
 - il termine di ricezione delle offerte è indicato negli atti di gara e tale termine può ritenersi congruo in considerazione delle varie modalità di pubblicazione che si intendono attivare;
10. **DI DARE ATTO** che:
 - a. l'impegno economico, assunto con Determinazione del Responsabile dell' Area Amministrativa del Comune di Capracotta n° 29/16 ;
 - b. con Determinazione del Responsabile dell' Area Amministrativa del Comune di Capracotta n° 29/16 si è proceduto tra l' altro all' impegno della somma di € 225,00 a titolo

- di contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in relazione alla procedura di selezione oggetto del presente provvedimento la successiva liquidazione;
- c. comportando il presente atto impegno di spesa, esso sarà trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5° del D. Lgs n. 267/2000, e diverrà esecutivo con l'apposizione della predetta attestazione;
- d. ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- e. la presente determinazione:
- è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio di ragioneria;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza;
 - va trasmessa all'Ufficio di Segreteria per essere inserita nel registro annuale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Rosita Levrieri

L'UFFICIO FINANZIARIO

Ai sensi del D.Lvo 267/2000, art 49 e 151

APPONE

IL VISTO, quale responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione copertura finanziaria.

li, 18 Aprile 2016

IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario

(f.to dr. Domenico DI GIULIO)

SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza della azione amministrativa viene pubblicata all'ALBO On line di questo Comune oggi 20/04/2016 e virimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 05/05/2016 -

Dalla Residenza Municipale, 20 APRILE 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D/ssa Plescia Giovanna)





CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CASTEL DEL GIUDICE, SANT' ANGELO DEL PESCO E CAPRACOTTA

(art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ii)

CASTEL DEL GIUDICE - Comune Capofila (Provincia di Isernia)

P.zza G. Marconi, n. 11 - 86080 Castel del Giudice tel. 0865/946130 fax 0865/946783

sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it email: info@comune.casteldelgiudice.is.it Pec: casteldelgiudice@pec.it

ALLEGATO N° 1

Reg.Albo N° del

5

AVVISO BANDO DI GARA

“AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE “CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE” DI CAPRACOTTA CIG: 6671099D09”

La Centrale Unica di Committenza - COMUNI DI CASTEL DEL GIUDICE, SANT' ANGELO DEL PESCO E CAPRACOTTA procederà all'affidamento “DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAPRACOTTA CIG: 6671099D09” mediante gara a procedura aperta e con il criterio stabilito dal R.D. n. 827/1924 (art. 73 lett. C RD 827/24) e art. 81 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i..

Quindi “La selezione della migliore offerta avverrà con l’offerta in aumento” rispetto all’ Entità dell’ Appalto posto a base di gara e pari a 184.000,00 € .

Il Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 19.05.2016

Il bando, il disciplinare di gara e gli allegati in versione integrale, potranno essere richiesti direttamente agli uffici comunali o scaricati dal sito internet: www.comune.casteldelgiudice.is.it

La documentazione relativa alla gara è disponibile presso l’ufficio tecnico del Comune di Castel del Giudice

Responsabile del Procedimento è il Dott. Barone Mario Giovanni Tel. (+39) 0865 949210 - Fax (+39) 0865 945305

Posta elettronica: info@comune.casteldelgiudice.is.it

PEC: casteldelgiudice@pec.it

Il Responsabile della CUC

Ing. Rosita LEVRIERI

Castel del Giudice 18 aprile .2016



7



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CASTEL DEL GIUDICE, SANT' ANGELO DEL PESCO E CAPRACOTTA

(art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ii)

CASTEL DEL GIUDICE - Comune Capofila (Provincia di Isernia)

P.zza G. Marconi, n. 11 - 86080 Castel del Giudice tel. 0865/946130 fax 0865/946783

sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it email: info@comune.casteldelgiudice.is.it Pec: casteldelgiudice@pec.it

ALLEGATO N° 2

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Centrale

Unica di Committenza di Castel del Giudice per conto del Comune di Capracotta (Ente Concedente) - P.zza G. Marconi, n. 11 - 86080 Castel del Giudice. . Punti di contatto: www.comune.casteldelgiudice.is.it - tel. 0865/946130 - Email: info@comune.casteldelgiudice.is.it - Pec: casteldelgiudice@pec.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: "Concessione del servizio pubblico di gestione della farmacia comunale"- CIG.: 6397652

SEZIONE III: CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE - R.D. n. 827/1924 - "La selezione della migliore offerta avverrà con l'offerta in aumento" . Entità dell' Appalto : 184.000,00 €

Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 19.05.2016 P

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Giovanni Mario Barone



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CASTEL DEL GIUDICE, SANT' ANGELO DEL PESCO E CAPRACOTTA

(art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ii)

CASTEL DEL GIUDICE - Comune Capofila (Provincia di Isernia)

P.zza G. Marconi, n. 11 - 86080 Castel del Giudice tel. 0865/946130 fax 0865/946783

sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it email: info@comune.casteldelgiudice.is.it Pec: casteldelgiudice@pec.it

ALLEGATO N° 3

BANDO DI GARA

SI RENDE NOTO CHE CON “DETERMINAZIONE DELLA CUC N°10 DEL 19.04.2016 È STATA INDETTA LA GARA PROCEDERE L’ “AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAPRACOTTA” CIG: 6671099D09

1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE:

Comune di Capracotta – Piazza Falconi n. 3 - 86082 (IS) – Tel. (+39) 0865 949210 - Fax (+39) 0865 945305 Codice Fiscale: 01504430016 - Partita IVA: 01504430016. Responsabile del Procedimento : Dott. Barone Mario Giovanni.

2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE ED ULTERIORI INFORMAZIONI:

Centrale Unica di Committenza, presso Comune di (86082) Castel del Giudice (IS) – Piazza Marconi n. 11 CAP 86080 – Telefono 0865 – 946130 – Fax 0865 946783, E.-Mail info@comune.casteldelgiudice.is.it, PEC: casteldelgiudice@pec.it

I documenti di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati) saranno pubblicati sul sito internet dell’Amministrazione concedente www.capracotta.com e sui siti dei Comuni di Castel del Giudice comune.casteldelgiudice.is.it e di Sant’Angelo del Pesco www.comune.santangelodelpesco.is.it facenti parte della Centrale Unica di Committenza.

La documentazione di gara, inoltre, sarà liberamente consultabile presso la sede della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di 86080 - Castel del Giudice – Piazza Marconi n. 11 previo appuntamento da concordarsi telefonicamente al numero 0865 946130, nonché potrà essere richiesta in copia fino a 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, previo pagamento delle spese di riproduzione.

L’Amministrazione concedente non si ritiene comunque responsabile per eventuali errori e/o difformità tra i documenti acquisiti in copia e l’originale visionabile presso i propri uffici.

3) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La gara ha per oggetto l’affidamento della concessione del servizio di gestione della Farmacia di proprietà del Comune di Capracotta ex art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e si svolgerà mediante procedura aperta per l’individuazione del soggetto concessionario a cui affidare la concessione della gestione.

La decorrenza dell’affidamento della concessione è previsto a far data dalla sottoscrizione del contratto.

La sede della Farmacia è ubicata in Piazza Falconi n. 3 86082 – Capracotta (IS), presso un immobile di proprietà del Comune.

4) QUANTITATIVO O ENTITÀ DEL CONTRATTO

Il Canone annuo a base di gara ammonta ad euro 23.000,00 oltre IVA come per legge, come da perizia di stima redatta dal Dr. Giuliano Giangregorio, acquisita agli atti del Comune di Capracotta in data 1 aprile 2016, protocollo 1637.

Il valore della concessione è pari ad € 184.000,00 (centoottantaquattromila/00), ottenuto dal valore del canone di concessione annuo moltiplicato per la durata di anni 8 (otto), della concessione stessa. Per i locali dove viene esercitata l'attività, di proprietà comunale, dovrà essere corrisposto un canone annuo di euro 2.818,75 (duemilaottocentodiciotto/75), oltre IVA dovuta per legge, come da determinazione effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Capracotta. Inoltre concessionario subentrerà in tutti i contratti di somministrazione di energia, acqua, gas, ecc. sopportando le relative spese.

La durata massima della concessione sarà di anni 8 (otto) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto eventualmente prorogabile di ulteriori anni 8 (otto).

5) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

a) Condizioni di partecipazione

Soggetti ammessi alla selezione e modalità di partecipazione.

b) Sono ammessi alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 9 del Disciplinare di gara. Le modalità di partecipazione e la documentazione richiesta sono indicati agli artt. 11 e seguenti del Disciplinare di gara. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di svolgimento della gara si rinvia all'art. 15 e seguenti del Disciplinare di gara.

c) Requisiti di ammissione

I concorrenti, siano essi singoli o raggruppati, dovranno allegare alla domanda di partecipazione le dichiarazioni e i documenti in merito al possesso dei requisiti indicati all'art. 10 del Disciplinare di gara.

d) Cauzione e Garanzie richieste:

d.1) Per i concorrenti: garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto, ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. Per cui la garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, richiesta a corredo dell'offerta è pari ad € 3.680,00, corrispondente al 2% del valore presunto della concessione per la durata di anni 8.

d.2) Per l' Aggiudicatario:

- presentare la garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell'importo del valore della concessione per la durata di anni 8 (otto), concessione indicata nel Bando di Gara, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La cauzione può essere ridotta del 50% nell'ipotesi prevista all'art 75, co. 7, Dl.Lgs 163/06.

La fideiussione viene presentata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni della concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia fideiussoria dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione concedente. L'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della concessione nel caso di risoluzione della convenzione disposta in danno del concessionario; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Amministrazione concedente ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico dell'aggiudicatario. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata della convenzione, e comunque non prima che siano state definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze che fossero in corso tra le parti. Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a spese del concessionario e su esplicita domanda nella quale il concessionario stesso dichiarerà di non avere altro da pretendere dall'Amministrazione.

La cauzione potrà avere una durata inferiore a anni 8 (otto), in tal caso alla scadenza del periodo indicato dovrà essere rinnovata per uguale periodo pena la revoca della concessione. L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dare luogo.

La cauzione può essere ridotta del 50% nell'ipotesi prevista all'art 75, co. 7, D.Lgs 163/06.

- Polizza assicurativa a copertura di eventuali rischi derivanti dalla attività sia di vendita che di preparazione, per eventuali danni arrecati a terzi e al Comune, consegnando copia della polizza contestualmente all'avvio della gestione della Farmacia.

I capitali assicurati dovranno garantire almeno i seguenti minimi:

- a) danni a persone: € TRE MILIONI di euro
- b) danni a cose: € UN MILIONE di euro.

E' obbligo del soggetto aggiudicatario, nell'espletamento del servizio, porre in essere tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture nonché di tutti quei beni mobili e immobili con cui nel servizio entrerà in contatto o di cui usufruirà. In caso di danni, l'aggiudicatario esonera e solleva il Comune di Capracotta da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto aggiudicatario, animali e cose che potessero in qualsiasi modo e momento accadere in seguito a quanto forma oggetto del presente servizio. Qualora il soggetto aggiudicatario nello svolgimento del servizio procurando danni a beni mobili ed immobili del Comune o di terzi di qualsiasi natura, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

- Ricevuta o scontrino comprovante il versamento della contribuzione dell'importo di € 20,00 a favore dell' A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione. Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le sotto indicate modalità di riscossione contenute nella Deliberazione dell'Autorità del 05.03.2014 (N.B. Le istruzioni sono reperibili sul sito Web dell'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione (sito della già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture), sezione "contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi"):

- a) on-line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video; a riprova dell'avvenuto pagamento l'utente otterrà, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta da stampare e allegare all'offerta. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di Riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti, abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario essere iscritti on line al "Servizio di Riscossione", raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>. Per i soli concorrenti esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - (BIC:

PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contatti Pubblici di lavori, servizi e forniture. Nella causale i partecipanti devono indicare esclusivamente: - codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede 8 del partecipante; - il codice CIG che identifica la procedura. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. Il termine ultimo per effettuare il versamento coincide con la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta;

e) **Diritto di Prelazione *in favore del personale "farmacista"*:**

Il Bando in questione così come previsto dalla normativa vigente prevede il diritto di prelazione ex art. 12 Legge 8.11.1991, n.362 e .mi..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge n.362/1991 e s.m.i, la definitiva aggiudicazione e la formalizzazione della concessione della gestione della farmacia all'aggiudicatario provvisorio resta subordinato al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di eventuali aventi diritto.

f) **PassOE:** l'operatore economico deve allegare il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

PROCEDURA

Tipo di procedura: Aperta

Criteri per l'affidamento: "R.D. n. 827/1924 " - La selezione della migliore offerta avverrà con l'offerta in aumento.

6) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: le offerte dei concorrenti dovranno pervenire improrogabilmente al Protocollo della Centrale Unica di Committenza , a pena d'esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19.05.2016...al seguente indirizzo:

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Capracotta, Castel del Giudice e Sant'Angelo del Pesco - presso Comune di Castel del Giudice - ufficio Protocollo del Comune di Castel del Giudice (IS) - Piazza Marconi n. 11 - 86080 Castel del Giudice (IS), in plico chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso la seguente dicitura:

“”PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAPRACOTTA - NON APRIRE”

Lingua utilizzabile da parte dei candidati: le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta dovranno essere redatti in lingua italiana.

7) ULTERIORI NORME PER IL PROCEDIMENTO DI GARA DIVIETI DI PARTECIPAZIONE:

-Per la garanzia definitiva e la polizza assicurativa danni a persone e cose che verranno richieste all'aggiudicatario, si rimanda all'art. 17 del Disciplinare di gara.

- l'Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Capracotta Dott. Mario Giovanni Barone;
- le richieste di chiarimento dovranno essere indirizzate all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento e pervenire entro 5 (cinque) giorni antecedenti la scadenza del termine di fissato per la scadenza di partecipazione alla gara, esclusivamente ai seguenti recapiti:

Fax 0865 946783

E-mail info@comune.casteldelgiudice.is.it

PEC: casteldelgiudice@pec.it

- non è stata pubblicata informazione preliminare;
- Non sono ammesse a partecipare alle gare i soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.lgs 163/06 e di cui alla Legge 68/99, nonché di quelli previsti dalla normativa vigente.
- Non sono ammesse a partecipare, altresì, i soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o qualora le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
- Non possono partecipare alla gara due o più concorrenti, da sole o in raggruppamento, che presentino lo stesso rappresentante legale o medesimo soggetto con funzioni di rappresentanza e/o decisionale nella partecipazione alle gare;
- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all'art.34 e ss. D.Lgs 163/06, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipi in associazione o consorzio ordinario. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile ai sensi dell'art.36, co.5, D.Lgs 163/06..
- Per i consorzi di cui all'art.34 co.1 lettere b) e c), è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma per le imprese designate per la esecuzione.
- E' comunque fatto divieto della contemporanea partecipazione dei consorziati e del consorzio per i consorziati che si trovino con il consorzio in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, ovvero nella ipotesi in cui il legale rappresentante o direttore tecnico del consorzio sia presente nell'organo amministrativo del consorzio.
- E' vietata l'associazione in partecipazione.
- E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 35 e ss., rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 8) COMPETENZA ARBITRALE: Per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale.
- 9) AVVERTENZE GENERALI ED ALTRE INFORMAZIONI
- Con la partecipazione il concorrente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni del bando di gara e nello schema di convenzione/contratto.
- Tutta la documentazione inviata dalle imprese resta acquisita agli atti del Comune e non verrà restituita.
- Per la partecipazione alla gara è preferibile che i concorrenti utilizzino gli schemi di dichiarazione predisposti dalla stazione, salve i necessari adattamenti e precisazioni in relazione alle condizioni dei singoli concorrenti stessi.
- Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile o giunga non perfettamente sigillato.
- In ossequio al principio della massima partecipazione al procedimento di gara, la stazione appaltante potrà invitare l'impresa alla regolarizzazione formale od a chiarire il contenuto dei documenti presentati, qualora la carenza è di ordine strettamente formale e il chiarimento o la regolarizzazione non incidono sul contenuto sostanziale e che non venga violata la *par condicio* dei concorrenti.
- Sarà escluso dalla gara, oltre alle altre ipotesi di esclusione contenute nel bando di gara:
 - il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato secondo le modalità in precedenza indicate nella presente bando o che non riporti all'esterno la dicitura indicata.
 - il plico mancante o carente di sigilli o di sigle sui lembi di chiusura o che rechi strappi o altri segni evidenti di manomissione che possono pregiudicare la segretezza o l'immodificabilità.
 - l'offerta che non sia contenuta nell'apposita busta interna o che quest'ultima non sia chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura come richiesto, ovvero l'offerta che non sia redatta secondo le modalità previste che determini incertezza sull'offerta stessa.
- Si fa luogo alla esclusione dalla gara, inoltre:
 - nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare uno dei documenti richiesti a pena di esclusione, ovvero contenenti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotti.
 - quando il documento è copia dell'originale scaduto.

-quando risulteranno violate clausole essenziali che regolano la gara, ovvero prescrizioni legislative, regolamentari, principi generali dell'ordinamento giuridico o i principi normativi e giurisprudenziali che informano la materia delle procedure concorsuali per gli appalti di contratti pubblici.

-Ai sensi dell'art. 46, comma 1-*bis* del d.lgs. 163/2006 la stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

-Tutte le spese e diritti di contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

-L'esperimento della gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara.

-E' espressamente stabilito che l'impegno della ditta aggiudicataria è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre per l'Amministrazione l'aggiudicazione ha carattere provvisorio.

- Si precisa che nell'esercizio del generale potere di autotutela della p.a., resta comunque salva la possibilità per questo Comune di differire o di revocare la presente gara d'appalto, e ciò anche dopo l'aggiudicazione, senza alcun diritto per i concorrenti o per l'aggiudicatario a rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo. Resta, quindi, nel potere della stazione appaltante di non aggiudicare in via definitiva o anche di non stipulare il conseguente contratto d'appalto.

- Si precisa, altresì, che la pubblicazione dell'avviso dell'esito della gara, produrrà gli effetti della piena conoscenza dell'esito della gara anche nei confronti dei soggetti partecipanti al procedimento di gara.

-Si raccomanda di chiedere formale conferma al Comune per ogni comunicazione pervenuta inerente la presente gara.

-I dati raccolti saranno trattati, giusto D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

- Le norme del presente bando sono prevalenti rispetto alle eventuali norme in contrasto contenute nello schema di contratto.

- Le seguenti situazioni, previste a pena di esclusione, sono considerate "**irregolarità essenziali**" sanabili mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria, ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.:

- la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle singole dichiarazioni sostitutive previste dal Bando;

- la mancanza di copia del documento di identità del sottoscrittore;

-la mancanza di copia della procura speciale (se il sottoscrittore è un procuratore speciale);

- la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità della documentazione a corredo della dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 49, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. (con l'eccezione della lettera a);

- la mancanza della sottoscrizione della documentazione dell'offerta economica della dichiarazione di avvalimento e dei relativi documenti a corredo.

Il verificarsi di ciascuna delle suddette situazioni obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella somma complessiva di Euro 1.840,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, sarà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, perché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni sostitutive e/o la documentazione necessarie, nonché sia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria (dovrà essere allegata la ricevuta del versamento o l'assegno circolare).

In caso di mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, il concorrente è escluso dalla gara ed è comunque obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria.

Il pagamento di tale sanzione pecuniaria può essere effettuato mediante versamento presso la Tesoreria comunale.

Nel caso in cui il concorrente, entro il termine stabilito, produca, completi e regolarizzi le dichiarazioni sostitutive e/o la documentazione necessarie, sarà ammesso alla procedura di gara, anche se non ha effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria. In tale ipotesi, la stazione appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria per l'importo corrispondente alla sanzione suddetta, che dovrà, però, essere reintegrata tempestivamente.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle singole dichiarazioni sostitutive il cui possesso può essere accertato d' Ufficio dalla stazione appaltante tramite pubblici registri o con riferimento ad altra documentazione presentata dal concorrente in sede di offerta. In tal caso, non sarà richiesta al concorrente la regolarizzazione, né sarà applicata alcuna sanzione e sono considerate "irregolarità non essenziali".

E' considerata "irregolarità non essenziale", la presentazione, da parte del concorrente, della copia di un documento di identità scaduto. In tal caso, sarà richiesta al concorrente la regolarizzazione senza applicazione di alcuna sanzione. Nell'ipotesi di mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, il concorrente è escluso dalla gara.

I requisiti e le condizioni di partecipazione "mancanti", definiti nel presente bando "sanabili" o "irregolarità non essenziali" devono, comunque, essere posseduti dal concorrente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta fissato nel bando medesimo, senza possibilità di acquisirli successivamente.

Possono essere integrati e regolarizzati i requisiti e le condizioni di partecipazione, definiti nel presente bando "sanabili" o "irregolarità non essenziali", posseduti dal concorrente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta fissato nel presente bando.

Le cause di esclusione, indicate nel bando con la dicitura "non sanabili", per le quali non è previsto il "soccorso istruttorio", non determinano l'obbligo per il concorrente al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria.

Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del firmatario dell'istanza di ammissione contenente la dichiarazione sostitutiva e ad essa allegata vale per autenticare anche le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo firmatario (comprese le offerte).

La Commissione si riserva la facoltà di verificare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione rese dai concorrenti in sede di offerta e relative al possesso dei requisiti di carattere generale richiesti nel presente bando di gara.

Non sono ammesse offerte economiche in diminuzione rispetto all'importo posto a base di gara.

La presentazione di offerte in diminuzione rispetto all'importo posto a base di gara comporta l'esclusione automatica del concorrente.

Non sarà tenuto conto del plico pervenuto dopo la scadenza anche se sostitutivo o integrativo di offerta già pervenuta. Non è ammissibile il ritiro dell'offerta da parte di un concorrente dopo la scadenza del termine per la presentazione.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, istanze di ammissione ed offerte trasmesse per telegramma, telefax e posta elettronica (causa di esclusione non sanabile ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.).

10) OSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente affidamento, l'impresa è obbligata ad applicare integralmente per il personale dipendente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività oggetto del contratto, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'impresa è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

11) OBBLIGHI in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario sarà tenuto all'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010 e s.m.i.; in particolare sarà obbligata:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
 - b) a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
 - c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
 - d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 2) l'impresa dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, l'Amministrazione potrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); l'impresa si impegna fin d'ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati.
 - 3) l'impresa dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.

12) ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il diritto di accesso è differito in relazione:

- a) all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- b) alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto;

13) TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'affidamento in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

14) PROCEDURE DI RICORSO:

Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale Molise

Presentazione del ricorso: Contro il presente bando è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione.

- 15) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA Per tutto quanto non previsto nel bando di gara e nel relativo disciplinare si fa rinvio alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Castel del Giudice, lì 18.04.2015

Il Responsabile della CUC

Allegati:

- Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente l'istanza di partecipazione e la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di legge (All. A);
- Modello per la formulazione dell'offerta economica (All. B);
- Modello di dichiarazione contenente l'indicazione del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia (All. C).
- Richiesta Sopralluogo (All. D)
- Stima del Locali (All. E)
- Schema di convezione concessione farmacia (All. F)



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI CASTEL DEL GIUDICE, SANT' ANGELO DEL PESCO E CAPRACOTTA

(art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ii)

(Provincia di Isernia)

Castel del Giudice – Comune Capofila

P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080 Castel del Giudice tel. 0865/946130 fax 0865/946783

sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it email: info@comune.casteldelgiudice.is.it Pec: casteldelgiudice@pec.it

ALLEGATO N° 4

DISCIPLINARE DI GARA

PER L' AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAPRACOTTA CIG: 6671099D09

PREMESSA

Il presente Disciplinare di Gara forma parte integrante ed essenziale del Bando di Gara che si intende richiamato nel suo complesso, contenente prescrizioni relative a:

- modalità di partecipazione alla gara, di presentazione dell'offerta e degli altri documenti da parte dei concorrenti;
- procedura di aggiudicazione:

L'Amministrazione non è tenuta all'applicazione rigorosa del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (d'ora in poi definito anche "Codice") e del Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 (d'ora in poi definito anche "Regolamento"), se non le disposizioni espressamente richiamate nell'art. 30 del Codice, nonché nel presente Disciplinare e negli altri atti di gara. Infatti il servizio in oggetto viene affidato mediante concessione di servizi (istituto non soggetto, ai sensi dell'art. 30 del Codice, alle disposizioni dello stesso). Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare si rinvia al Bando, allo Schema di Convenzione di concessione ed alla normativa vigente in materia di contratti pubblici nelle parti espressamente richiamate.

Art. 1 – ELENCO ELABORATI

Per facilitare la predisposizione della domanda di partecipazione e la presentazione delle offerte è stata inoltre predisposta la seguente documentazione facsimile allegata al presente Disciplinare:

- Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente l'istanza di partecipazione e la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di legge (All. A);
- Modello per la formulazione dell'offerta economica (All. B);
- Modello di dichiarazione contenente l'indicazione del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia (All. C).
- Richiesta Sopralluogo (All. D)
- Stima del Locali (All. E)
- Schema di convezione concessione farmacia (All. F)

Art. 2 - ENTE CONCEDENTE E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA STAZIONE APPALTANTE

2.1) ENTE CONCEDENTE: Comune di Capracotta – Piazza Falconi n. 3 - 86082 (IS) – Tel. (+39) 0865 949210 - Fax (+39) 0865 945305 Codice Fiscale: 01504430016 - Partita IVA: 01504430016. Responsabile del Procedimento : Dott. Barone Mario Giovanni.

Pec.: tributi.capracotta@anutel.it

2.2) ENTE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza, presso Comune di (86082) Castel del Giudice (IS) – Piazza Marconi n. 11 CAP 86080 – Telefono 0865 – 946130 – Fax 0865 946783, E-Mail info@comune.castldelgiudice.is.it, PEC: castldelgiudice@pec.it

Art. 3. - TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura ha ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006. La concessione, così come meglio descritta in seguito, per la gestione della Farmacia di proprietà del Comune di CAPRACOTTA, verrà aggiudicata mediante procedura aperta con il seguente criterio per l'affidamento ovvero il "R.D. n. 827/1924 " - La selezione della migliore offerta avverrà con l'offerta in aumento.

Il Canone annuo a base di gara ammonta ad euro 23.000,00 (ventitremila/00) oltre IVA come per legge, come da perizia di stima redatta dal Dr. Giuliano Giangregorio, acquisita agli atti dell'amministrazione comunale di Capracotta in data 1 aprile 2016 protocollo 1637.

Il valore presunto della concessione è pari ad € 184.000,00 (centoottantaquattromila/00) ottenuto dal valore del canone di concessione annuo moltiplicato per la durata di anni 8 (otto) della concessione.

Pertanto il canone fisso annuo offerto non potrà essere inferiore ad euro 23.000,00 (ventitremila/00), oltre IVA come per legge.

Art. 4 - OGGETTO, CORRISPETTIVI E ONERI DELLA CONCESSIONE

4.1 Oggetto della concessione è l'affidamento del servizio di gestione della Farmacia Comunale sita in CAPRACOTTA, Piazza Falconi n. 3.

Questa Amministrazione intende affidare, in particolare, le attività correlate alla Farmacia di cui, a titolo esemplificativo:

- la vendita al pubblico e la dispensazione di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, articoli sanitari, presidi medico-chirurgici, prodotti di medicazione, prodotti dietetici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, alimenti per la prima infanzia, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti ortopedici e tutti gli altri prodotti normalmente oggetto di vendita nelle farmacie;
- la vendita di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici.

Le attività sopra indicate costituiscono il contenuto minimo della gestione cui si aggiungono i beni strumentali che si renderanno necessari acquistare nel corso dello svolgimento della concessione. Il Comune resta il titolare della sede farmaceutica mentre il concessionario è titolare dell'azienda commerciale (ovverosia l'insieme dei beni e servizi organizzati dal concessionario per l'esercizio del servizio, nessuno escluso)

Il Comune potrà affidare al concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Disciplinare, purché attinenti o connessi con il servizio oggetto di concessione.

4.2. Il corrispettivo della concessione è stabilito in:

Il Canone annuo a base di gara ammonta ad euro 23.000,00 (ventitremila/00), oltre IVA come per legge, come da perizia di stima redatta dal Dr. Giuliano Giangregorio, acquisita agli atti dell'amministrazione comunale di Capracotta in data 1 aprile 2016 protocollo 1637.

Il valore della concessione è pari ad € 184.000,00 (centoottantaquattromila/00), ottenuto dal valore del canone di concessione annuo, euro 23.000,00, moltiplicato per la durata della concessione di anni 8 (otto), oltre IVA come per legge.

Pertanto il canone fisso annuo offerto non potrà essere inferiore ad euro 23.000,00 (ventitremila/00), oltre IVA come per legge.

4.3 Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Capracotta l'importo del valore delle giacenze di magazzino esistenti alla data del subentro come da inventario che dovrà redigersi in contraddittorio tra le parti, Comune di Capracotta e Concessionario, oltre all'importo di euro 500,00 (cinquecento/00), per il valore dei beni strumentali come da perizia di stima redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Capracotta, che saranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I locali di proprietà comunale ove ha sede la Farmacia consistono in: locale adibito ad attività commerciale con ingresso dall'atrio della Casa Comunale e da un locale deposito - ripostiglio.

Il canone annuo di locazione per l'utilizzo dei locali è stabilito in € 2.818,75 (duemilaottocentodiciotto/75), oltre IVA come per legge, da versarsi al Comune di CAPRACOTTA rispettivamente in canoni mensili di € 234,90 (duecentotrentaquattro/90), oltre IVA di legge.

Art. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione della gestione della Farmacia Comunale è fissata in anni 8 (otto), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la concessione per un ulteriore periodo di anni 8 (otto). In ipotesi di mancato rinnovo dell'affidamento della concessione, allo scadere della durata della concessione, il concessionario non avrà alcun diritto alla continuazione del servizio e il Comune procederà ad un nuovo affidamento mediante l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica. In ogni caso spetterà al Comune la disponibilità dell'azienda per lo svolgimento della Farmacia, mentre dovrà essere riconosciuto al concessionario, previo inventario, il valore delle scorte che si troveranno in regolare conservazione presenti a magazzino.

Al fine di evitare interruzioni nella conduzione della Farmacia fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto della concessione alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Art. 6 – CESSIONE DELLA TITOLARITÀ DELLA FARMACIA

Il Comune potrà cedere la titolarità della Farmacia nel rispetto delle norme e procedure di legge.

Art. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE

Per tutta la durata della concessione è fatto espressamente divieto al concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione della Farmacia Comunale oggetto del presente Discipinare.

Art. 8 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

I concorrenti dovranno recarsi presso la sede ove si svolge l'attività della Farmacia Comunale per prendere conoscenza di tutte le condizioni locali e tecniche, nonché delle circostanze che possono influire sulla determinazione degli oneri per l'esecuzione del servizio. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal concorrente persona fisica, dal legale rappresentante, da un procuratore speciale o da un direttore tecnico ovvero da soggetto dagli stessi delegato, al quale verrà rilasciato attestato dell'avvenuto sopralluogo, che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa a corredo della domanda, a pena d'esclusione dalla gara. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, il sopralluogo potrà essere effettuato, con le modalità di cui ai precedenti commi, da uno degli operatori economici che partecipa al raggruppamento o al consorzio. Il concorrente, per prendere visione dei locali della Farmacia Comunale, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Segreteria, tel. 0865 949210 e-mail: comune@capracotta.com

Art. 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. INCOMPATIBILITÀ

9.1 Sono ammessi a partecipare alla procedura:

- a) farmacisti singoli o associati abilitati all'esercizio della professione di farmacista ed iscritti all'Albo professionale;
- b) società di persone tra farmacisti iscritti all'Albo professionale o società cooperative tra farmacisti iscritti all'Albo professionale, aventi come oggetto sociale lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia);

c) persone giuridiche (società di persone: società semplici; in nome collettivo o in accomandita semplice e società di capitali: società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, consorzi e società consortili, in forma singola od associata), aventi oggetto sociale comunque compatibile con l'esercizio dell'attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia).

I soggetti di cui sopra debbono risultare in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei contratti pubblici e quindi non rientrare nei soggetti esclusi ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 1.

Sono altresì ammessi a partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi alle condizioni e alle modalità di cui agli artt. 34-37 del D.Lgs. n. 163/2006. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. La presente concessione è altresì soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

9.2 Situazioni di incompatibilità

Sono esclusi i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che si trovano in situazioni di incompatibilità rispetto al servizio ai sensi della normativa vigente in materia di attività farmaceutica al momento della stipula della convenzione di concessione. Nel caso di società o di raggruppamento o di consorzio è sufficiente per l'esclusione che anche un solo socio ovvero anche un solo partecipante il raggruppamento o il consorzio versi in tale situazione di incompatibilità. Si ricorda che la gestione della farmacia comunale ai sensi della Legge n. 36/1991 è incompatibile con l'attività svolta nel settore della produzione, dell'intermediazione e dell'informazione scientifica del farmaco. Per le persone fisiche sussiste l'incompatibilità tra la gestione, ovvero la direzione della farmacia comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato.

Art. 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

10.1 Requisiti generali

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto 9 che non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. La presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione darà luogo all'esclusione dalla procedura di gara, oltre all'applicazione della disciplina di cui all'art. 38, comma 1-ter del Codice.

10.2 Requisiti economico finanziari

Ai fini della dimostrazione di una adeguata capacità economico-finanziaria, i soggetti partecipanti alla gara dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, n. 1 (una) dichiarazione bancaria rilasciata da primari istituti di credito dell'Unione Europea attestante che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui alla presente procedura. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti la lettera di referenza dovrà essere prodotta da ciascuno dei componenti del raggruppamento o consorzio.

10.3 Requisiti professionali

10.3.1 I soggetti partecipanti alla gara devono produrre a pena di esclusione dalla gara:

- se il partecipante è un farmacista singolo, ovvero più farmacisti associati, una dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 comprovante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti ed il rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 475/1968;

- se il partecipante è persona giuridica (società di persone: società semplici; in nome collettivo o in accomandita semplice e società di capitali: società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, consorzi e società consortili, in forma singola od associata), una dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 contenente l'elenco dei farmacisti che opereranno nella Farmacia, nonché comprovante la loro iscrizione all'Albo dei Farmacisti ed il rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 475/1968.

10.3.2 I soggetti partecipanti, a pena di esclusione dalla gara, devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione da rendere secondo il modello allegato (sub C), a indicare, in caso di aggiudicazione, il soggetto idoneo per l'affidamento dell'incarico di Direttore della Farmacia. I partecipanti devono a tale proposito fornire, già in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, le generalità del soggetto idoneo all'affidamento dell'incarico di Direttore della Farmacia, il codice fiscale dello stesso, la dichiarazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso, nonché l'attività professionale svolta. Tale dichiarazione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto indicato quale Direttore della Farmacia e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo.

La figura del Direttore può coincidere con quella del concorrente singolo.

Il soggetto indicato come Direttore della Farmacia non dovrà comunque partecipare alla presente procedura in alcuna altra forma: in particolare non potrà essere altrimenti concorrente associato o associando, né comparire quale amministratore o socio di altre società partecipanti alla procedura stessa, né essere designato quale Direttore della Farmacia da parte di altri partecipanti. La violazione di questa disposizione è sanzionata con l'esclusione dalla procedura di tutte le offerte cui tale soggetto ha partecipato nelle predette forme o è stato indicato come Direttore.

Art. 11 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono possedere al momento della presentazione delle offerte, i requisiti richiesti dal Bando di gara e dal presente Disciplinare di Gara. Non è ammesso che un concorrente partecipi alla gara singolarmente e contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale l'impresa partecipa.

E' vietato al singolo concorrente di presentare offerte per conto di più di imprese, nonché la contemporanea partecipazione alla gara di società che abbiano rapporti di collegamento e controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. In tali caso tutte le offerte saranno escluse dalla procedura. Saranno altresì esclusi i concorrenti che si trovino in una tale situazione di intreccio degli organi amministrativi, rappresentativi o tecnici da far sì che la persona firmataria dell'offerta condivida, ancorché autonomamente, detto potere con altro soggetto legittimato a presentare offerta per altro concorrente.

I concorrenti dovranno inviare, a proprie spese, il plico contenente l'offerta e la documentazione di cui al presente Disciplinare, improrogabilmente, a pena d'esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19.05.2016 al seguente indirizzo: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA dei Comune di Capracotta., Castel del Giudice e Sant'Angelo del Pesco – Piazza Marconi n. 11 – 86080 Castel del Giudice (IS).

Le offerte, redatte in italiano, devono essere inviate a mezzo raccomandata tramite il servizio postale, agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegna a mano (art. 8 D.Lgs. n. 261/1999). Il recapito tempestivo delle stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo esse non giungano a destinazione in tempo utile. L'offerta deve essere contenuta in un unico plico chiuso, il quale dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, debitamente sigillato e controfirmato in tutti i lembi di chiusura, ancorché preincollati, in modo che ne sia garantita l'integrità e la non manomissibilità. Il plico dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:

“PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAPRACOTTA – NON APRIRE”

Con la presentazione dell'offerta si intendono espressamente accettate, senza alcuna riserva o eccezione, tutte le condizioni della presente procedura e relativi allegati. Si ribadisce che le offerte pervenute oltre il termine di scadenza fissato, anche se sostitutive od aggiuntive ad altre offerte già pervenute, verranno escluse dalla gara, ed i relativi plichi non saranno aperti, ancorché le stesse siano state consegnate per l'inoltro al servizio postale in tempo utile. Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno n. 2 (due) BUSTE, identificate rispettivamente come “BUSTA n. 1 – Documentazione amministrativa”, “BUSTA n. 2 – Offerta economica”, ciascuna delle quali dovrà essere debitamente chiusa e controfirmata in tutti i lembi di chiusura, in modo da - - 8 garantire la segretezza del contenuto, e dovrà recare all'esterno l'oggetto della concessione e la denominazione o la ragione sociale del concorrente.

- la BUSTA n. 1 deve contenere l'istanza e la documentazione per l'ammissione alla gara.

- la BUSTA n. 2 deve contenere l'offerta economica.

Art. 12 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE. OFFERTA

I soggetti interessati dovranno inviare – nei termini, con le modalità e all'indirizzo previsti nel precedente punto 11 – la seguente documentazione:

12.1 BUSTA n. 1 – Documentazione amministrativa:

La Busta n. 1, dovrà riportare la dicitura “Documentazione amministrativa” e contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

a) Domanda di partecipazione, redatta in conformità al modello facsimile allegato (sub A) al presente Disciplinare;

b) Dichiarazioni, rilasciate ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. n. 445/2000, redatte in conformità al modello facsimile allegato (sub A) al presente Disciplinare, riguardanti il possesso dei requisiti di partecipazione, sottoscritta, a pena d'esclusione dalla gara, dal titolare o legale rappresentante del

concorrente, con firma leggibile e per esteso; Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio ordinario di concorrenti la domanda e le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere presentate, a pena di esclusione dalla gara, da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio.

c) Dichiarazione, ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, del farmacista o dei farmacisti partecipanti in forma associata di:

- essere iscritto all'Albo professionale dei Farmacisti;

- di rispettare quanto previsto ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 475/1968; ovvero se persona giuridica (società di persone: società semplici; in nome collettivo o in accomandita semplice e società di capitali: società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, consorzi e società consortili, in forma singola od associata), Dichiarazione, ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, contenente l'elenco dei farmacisti che opereranno nella Farmacia, nonché attestante per ogni farmacista:

- l'iscrizione all'Albo professionale;

- il rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 475/1968;

d) Dichiarazione contenente l'indicazione del soggetto cui sarà affidato, in caso di aggiudicazione della concessione, l'incarico di Direttore della Farmacia, redatta in conformità al modello facsimile allegato (sub C) al presente Disciplinare;

e) Garanzia provvisoria, valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, pari ad € 3.680,00 (tremilaseicoottanta/00) corrispondente al due per cento del valore presunto della concessione per la durata di anni 8 (otto) (canone di concessione anno euro 23.000,00 * anni 8 (otto) indicato nel Bando di Gara, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, secondo le modalità previste dall'art. 75, commi 1, 2 e 3 del Codice. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio ordinario di concorrenti, la garanzia provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, intestata a ciascun operatore economico costituente il raggruppamento o il consorzio. La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente, a pena di esclusione dalla gara, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.c., nonché l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della convenzione di concessione, di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'operatore economico risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006. Si richiede che, ove la garanzia provvisoria sia costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, risulti in modo chiaro l'indirizzo dell'Agenzia della Società assicurativa o bancaria presso la quale la garanzia è stata costituita.

f) Dichiarazione rilasciata da istituto di credito ai sensi del punto 10.2 del Disciplinare;

g) Attestato di avvenuto sopralluogo di cui al punto 8 del Disciplinare;

h) Ricevuta o scontrino comprovante il versamento della contribuzione dell'importo di € 20,00 a favore dell'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione. Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le sotto indicate modalità di riscossione contenute nella Deliberazione dell'Autorità del 05.03.2014

(N.B. Le istruzioni sono reperibili sul sito Web dell'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione (sito della già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture), sezione “contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”):

a) on-line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video; a riprova dell'avvenuto pagamento l'utente otterrà, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta da stampare e allegare all'offerta. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di Riscossione”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti, abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario essere iscritti on line al “Servizio di Riscossione”, raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>. Per i soli concorrenti esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena – IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 – (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. Nella causale i partecipanti devono indicare esclusivamente: - codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede 8 del partecipante; - il codice CIG che identifica la procedura. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. Il termine ultimo per effettuare il versamento coincide con la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta;

i) PassOE: l'operatore economico deve allegare il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

h) (solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già formalmente costituiti):

- il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle mandanti alla capogruppo risultante da scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti, nel quale siano indicate specificatamente le parti dei servizi che saranno eseguiti dalle singole imprese, compresa l'impresa capogruppomandataria;

- dichiarazione contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si rammenta che la presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione darà luogo all'esclusione dalla procedura di gara, oltre all'applicazione della disciplina di cui all'art. 38, comma 1-ter del Codice. L'Amministrazione si riserva di effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese e di richiedere le certificazioni originali presso gli uffici competenti.

Secondo il disposto dell'art. 46 del Codice, l'Amministrazione potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12.2 BUSTA n. 2 – Offerta economica

La BUSTA n. 2, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare la dicitura “Offerta economica”, e contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

A) L’“Offerta economica”, resa in bollo da € 16,00, da presentarsi in conformità al modello fac-simile predisposto dall’Amministrazione allegato (sub B) al presente Disciplinare.

L’Offerta economica sottoscritta in originale, con firma apposta preferibilmente sul timbro ovvero sulla dicitura che individua il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente e, nel caso di partecipazione di operatori economici sotto forma di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il raggruppamento o il consorzio, dovrà recare, a pena di esclusione dalla gara:

- Canone annuo offerto al Comune, al netto dell’IVA, espresso in cifre ed in lettere;
- Dichiarazione con cui il concorrente si obbliga a corrispondere, entro il termine fissato per la stipula della convenzione di concessione, al Comune di Capracotta la somma di € 500,00 (cinquecento(00), quale corrispettivo per l’acquisto delle attrezzature e della strumentazione installati nella Farmacia Comunale;
- Il concorrente dovrà altresì dichiarare:
 - di eseguire il servizio di gestione in oggetto impegnandosi alla osservanza dei patti e delle condizioni contrattuali, essendo ben edotto che la concessione alla quale si riferisce la presente offerta è quella descritta dalla bozza della convenzione di concessione, oltreché dal Bando e dal Disciplinare di gara;
 - di essere a conoscenza del carattere immediatamente obbligatorio che la presente offerta assumerà per il medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione della concessione, mentre il Comune di CAPRACOTTA resterà impegnato – per la parte sua solamente a seguito delle verifiche previste dalle vigenti disposizioni normative;
 - che l’offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, in base alla normativa sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
 - che il concorrente osserva le disposizioni contenute nel C.C.N.L. di categoria e le eventuali intese intervenute in sede provinciale;

Nel caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, prevarrà l’indicazione economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ex art. 72 R.D. 23.05.1924, n. 827. L’Offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del/dei legale/i rappresentante/i ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura (in originale o copia autenticata), pena l’esclusione dalla gara. Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

La documentazione inclusa nella BUSTA n. 1 non deve contenere elementi che consentano di conoscere, direttamente o indirettamente, il canone offerto; parimenti, nella BUSTA n. 2 non dovrà essere inserito alcun altro documento oltre l'offerta economica.

L'offerta non deve contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell'offerta o eccezioni a quanto stabilito dal presente disciplinare o altri elementi in contrasto con le norme e prescrizioni della gara.

Alle dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere allegati le copie fotostatiche, non autenticate, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Art. 13 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della concessione a favore del concorrente che avrà offerto complessivamente al Comune di CAPRACOTTA il canone annuo più conveniente, oltre IVA come per legge così come previsto dal R.D. n. 827/1924.

In caso di parità di offerta si procederà all'aggiudicazione con il sistema del sorteggio alla presenza di testimoni.

Art. 14 – ESERCITAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE

Il Bando in questione così come previsto dalla normativa vigente prevede il diritto di prelazione ex art. 12 Legge 8.11.1991, n.362 e .mi..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge n.362/1991 e s.m.i, la definitiva aggiudicazione e la formalizzazione della concessione della gestione della farmacia all'aggiudicatario provvisorio resta subordinato al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di eventuali aventi diritto.

Art. 15 – MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELLA GARA

15.1 Per quanto concerne la modalità di esperimento della Gara della stessa sarà data informazione tre giorni prima. La gara si terrà presso il Comune di CASTEL DEL GIUDICE, in seduta pubblica, la Commissione di Gara, procederà:

- ad accertare il rispetto del termine perentorio di consegna fissato nel Bando di Gara per il recapito dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e a non ammettere alla gara le offerte pervenute oltre suddetto termine;

- a verificare la correttezza formale, nonché l'integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi pervenuti e ad escludere dalla gara i concorrenti cui le irregolarità insanabili (formalità prescritte a pena di esclusione) si riferiscono alla relativa apertura;

- ad aprire i plichi e verificare che i concorrenti abbiano inserito all'interno del plico principale:

- Busta n. 1 - Documentazione amministrativa,

- Busta n. 2 - Offerta economica, accertandone la correttezza formale, ed a escludere dalla gara i concorrenti cui le irregolarità insanabili (formalità prescritte a pena di esclusione) si riferiscono;

- successivamente procederà, per ciascun offerta, all'apertura della Busta n. 1 - Documentazione amministrativa, ai soli fini della verifica del possesso, in capo al concorrente, dei requisiti necessari per l'ammissione alla gara, accantonando la Busta n. 2

Alla predetta seduta sarà ammesso solo il Legale Rappresentante del concorrente o persona da esso delegata munita di delega scritta accompagnata da copia del documento di identità del delegante.

15.2 Nella stessa, o in successiva, seduta pubblica, nel giorno e nell'ora definiti e comunicati preventivamente ed ufficialmente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Castel del Giudice, nonché via telefax e/o a mezzo posta elettronica e/o posta elettronica certificata a tutti i soggetti concorrenti ammessi alla gara, la Commissione di Gara procederà all'apertura della Busta n. 2 - Offerta economica di ogni singolo concorrente ammesso.

La Commissione, quindi, sulla base della graduatoria dei canoni offerti, dichiarerà aggiudicatario provvisorio della concessione il concorrente che avrà offerto il canone annuo di concessione più conveniente ai sensi del precedente punto 13.

In caso di parità di punteggio la Commissione procederà a sorteggio.

Art. 16 – COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI INERENTI LA GARA

16.1. Al termine della conclusione delle operazioni di gara e della verifica del diritto di prelazione, verrà richiesto al concorrente aggiudicatario provvisorio di esibire, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, la documentazione comprovante i requisiti economico-finanziari e professionali.

Nell'ipotesi che il concorrente non fornisca la prova o non confermi le dichiarazioni rese in sede di gara, si procederà alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria in capo al concorrente che segue nella graduatoria di merito.

16.2 Ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2010, il Responsabile della CUC provvederà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata a comunicare:

a) l'aggiudicazione definitiva, entro i successivi cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il Bando, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione, ai concorrenti esclusi, entro cinque giorni dal provvedimento di esclusione;

c) la decisione, a tutti i concorrenti, di non aggiudicare l'affidamento della concessione;

d) la data di avvenuta stipulazione della convenzione di concessione con l'aggiudicatario, entro i successivi cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto

impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il Bando, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

16.3 L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione e diviene efficace a seguito della verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti dallo stesso dichiarati in sede di gara e prescritti dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.

16.4 Il Comune di CAPRACOTTA si riserva la facoltà di sospendere, non aggiudicare o modificare il presente affidamento, ovvero non stipulare la convenzione di concessione, per motivi di interesse pubblico, ovvero di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto del contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni risarcimento danni e/o indennità e/o compensi.

Tutte le spese di bollo, tassa di registro, ecc. saranno a carico del soggetto aggiudicatario, senza diritto di rivalsa. La partecipazione alla gara implica, da parte dei concorrenti, l'accettazione incondizionata di quanto prescritto dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare, dalla Bozza di convenzione di concessione, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti della pubblica amministrazione e di concessione di servizi, ed in particolare di tutta la normativa applicabile al servizio oggetto della presente concessione, in quanto compatibili con la presente procedura.

Art. 17 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA DANNI A PERSONE E COSE.

17.1 A seguito dell'aggiudicazione definitiva l'Amministrazione, conformemente a quanto prescritto nel presente Disciplinare, inviterà l'aggiudicatario a:

- a) produrre tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione e prevista dal presente Disciplinare;
- b) versare presso la Tesoreria Comunale le spese di stipulazione della convenzione, di registro e accessorie nessuna eccettuata ed esclusa, se richieste, che l'aggiudicatario riconosce a proprio carico;
- c) versare presso la Tesoreria Comunale la somma di 1.000,00 € oltre IVA ed Oneri Previdenziali a titolo di rimborso delle spese sostenute per la redazione della perizia per la definizione del valore del canone annuo di concessione;
- d) produrre la documentazione attestante l'avvenuto pagamento a favore del Comune di Capracotta dell'importo di euro 500,00 (cinquecento/00), corrispondente al valore delle attrezzature e delle strumentazioni di cui è dotata la Farmacia Comunale;
- e) presentare la garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell'importo del valore della concessione per la durata di anni 8 (otto), concessione indicata nel Bando di Gara, , ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La cauzione può essere ridotta del 50% nell'ipotesi prevista all'art 75, co. 7, Dl.Lgs 163/06.

La fideiussione viene presentata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni della concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia fideiussoria dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice

richiesta scritta dell'Amministrazione concedente. L'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della concessione nel caso di risoluzione della convenzione disposta in danno del concessionario; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Amministrazione concedente ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico dell'aggiudicatario. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata della convenzione, e comunque non prima che siano state definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze che fossero in corso tra le parti. Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a spese del concessionario e su esplicita domanda nella quale il concessionario stesso dichiarerà di non avere altro da pretendere dall'Amministrazione.

La cauzione potrà avere una durata inferiore a anni 8 (otto), in tal caso alla scadenza del periodo indicato dovrà essere rinnovata per uguale periodo pena la revoca della concessione. L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dare luogo.

- f) polizza assicurativa a copertura di eventuali rischi derivanti dalla attività sia di vendita che di preparazione, per eventuali danni arrecati a terzi e al Comune, consegnando copia della polizza contestualmente all'avvio della gestione della Farmacia.
I capitali assicurati dovranno garantire almeno i seguenti minimi:

a) danni a persone: TRE MILIONI di euro

b) danni a cose: UN MILIONE di euro.

E' obbligo del soggetto aggiudicatario, nell'espletamento del servizio, porre in essere tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture nonché di tutti quei beni mobili e immobili con cui nel servizio entrerà in contatto o di cui usufruirà. In caso di danni, l'aggiudicatario esonera e solleva il Comune di Capracotta da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto aggiudicatario, animali e cose che potessero in qualsiasi modo e momento accadere in seguito a quanto forma oggetto del presente servizio. Qualora il soggetto aggiudicatario nello svolgimento del servizio procurando danni a beni mobili ed immobili del Comune o di terzi di qualsiasi natura, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

- g) l'importo del valore delle giacenze di magazzino come da inventario sottoscritto dalle parti dovrà essere versato a favore del Comune di Capracotta entro il termine inderogabile di giorni 10 (dieci) dalla data di decorrenza della convenzione, pena la revoca immediata dell'aggiudicazione.

Il mancato adempimento anche di una soltanto delle sopraccitate obbligazioni a carico dell'aggiudicatario comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, nonché l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che in tal caso aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

17.2 Il Disciplinare, lo “ Schema di convenzione per l'affidamento della concessione della gestione della farmacia comunale in comune di Capracotta” e l'Offerta economica presentata in sede di gara verranno allegare materialmente per costituire parte integrante e sostanziale della convenzione di concessione. La rinuncia immotivata all'affidamento o la risoluzione della convenzione per fatto imputabile all'aggiudicatario determinerà l'incameramento della cauzione provvisoria e l'accollo da parte dell'aggiudicatario dei maggiori oneri che dovrà sostenere l'Amministrazione per il rinnovo della procedura o affidamento all'impresa che segue in graduatoria, fatti salvi ulteriori danni.

18 - ALTRE INFORMAZIONI. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. ACCESSO AGLI ATTI

18.1 Si richiede che il concorrente indichi con chiarezza il proprio indirizzo, comprensivo di numero di telefono e di telefax, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (ove disponibile), ai quali si farà riferimento per tutte le comunicazioni previste dal presente Disciplinare, nonché, in caso di affidamento, per la richiesta della documentazione necessaria all'espletamento degli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

18.2 Si rende noto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che le informazioni comunicate dai soggetti partecipanti alla gara per l'affidamento della concessione, potranno essere sottoposte ad operazioni di trattamento dati, manuale o informatizzato, al fine di gestire la procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Al riguardo si forniscono le informazioni di seguito indicate:

a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento delle concessioni;

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria;

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al Responsabile del procedimento, al personale dipendente dell'Amministrazione, o comunque coinvolto per ragioni di servizio;

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;

e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico dei concorrenti.

f) I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di CAPRACOTTA; il Responsabile del trattamento dei dati personali e Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa Dr. Mario Giovanni Barone

18.3 Per esercitare il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., rivolgersi agli indirizzi indicati nell' Art. 2 del Bando di Gara .
Castel del Giudice, lì 19.04.2016



Il Responsabile della CUC

Dott. Ing. Rosita Levrieri

Modello di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 contenente la domanda di partecipazione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di legge

AVVERTENZE

1. La dichiarazione deve essere resa in lingua italiana.
2. Deve essere redatta con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i., in carta semplice e secondo il presente modello.
3. Deve contenere i dati relativi al professionista, all'Impresa, al Consorzio o al Raggruppamento di imprese.
4. Deve essere compilata in ogni sua parte, barrando o cancellando le parti che non interessano.
5. Qualora lo spazio non fosse sufficiente per l'inserimento dei dati, è possibile inserire fogli aggiuntivi.
6. Alla dichiarazione deve essere allegata - ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 - fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, secondo quanto specificato dall'art 35 del medesimo D.P.R.
7. La dichiarazione deve essere datata e, se resa su più pagine, deve essere sottoscritta nelle singole pagine.
8. La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/2000.
9. Il concorrente appartenente ad altri paesi della U.E. deve rendere analoga dichiarazione solenne, da effettuarsi innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o altro organismo ammesso per legge.
10. In caso di partecipazione sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o al consorzio.

ALLEGATO A

Spett.le Stazione appaltante:
Centrale Unica di Committenza
Comuni di Castel del Giudice, Sant' angelo del Pesco
e Capracotta
provincia di isernia
Pec.: : casteldelgiudice@pec.it
Fax: 0865/946783

Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 contenente la domanda di partecipazione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di legge

**Ente concedente: COMUNE di CAPRACOTTA (IS)
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAPRACOTTA CIG: 6671099D09**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, residente in _____ Via _____, codice fiscale _____ documento d'identità n. _____ rilasciato da _____

in qualità di farmacista

ovvero (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

_____ dei farmacisti associati [art. 9.1.a) Disciplinare] o della persona giuridica [art. 9.1.b) Disciplinare]:

Sede legale _____ Cap. _____ Provincia _____

indirizzo _____

Codice fiscale _____

P.IVA _____

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO⁽¹⁾

- in forma singola;
- Società di persone tra farmacisti iscritti all'Albo o società cooperative tra farmacisti iscritti all'Albo aventi come oggetto sociale lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) o persona giuridica avente oggetto sociale

¹ Barrare una delle ipotesi.

compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia);

Quale rappresentante di gruppo associato di farmacisti;

* già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio :

repertorio n. _____ in data _____, e :

unita, in copia conforme, alla documentazione inserita nella Busta n. 1;

di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esistenza unita alla documentazione allegata all'offerta;

* non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163 del 2006, e :

unito alla documentazione inserita nella Busta n. 1;

Quale Capogruppo mandatario **Quale Mandante** (barrare la voce che interessa) **del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, composto da (indicare denominazione/ragione sociale degli operatori economici raggruppati/consorziati):**

già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio :

repertorio n. _____ in data _____, e
unita, in copia conforme, alla documentazione inserita nella Busta n. 1;

non ancora costituito formalmente;

DICHIARA QUANTO SEGUE:

1) di essere iscritto il _____ all'ordine provinciale dei farmacisti di _____ al n. _____;

(nel caso di associazione o società di persone o società cooperative tra farmacisti indicare per ciascun farmacista data/ordine/n. iscrizione all'Albo)

e/o (per le persone giuridiche)

● in sostituzione del certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (ovvero ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E.):

Denominazione e sede legale _____

Provincia di iscrizione _____ numero di iscrizione _____

(nel caso di cooperativa o consorzio di cooperativa)

numero di Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative _____

Attività e durata della società _____

codice fiscale _____ forma giuridica impresa _____

anno di iscrizione _____

Oggetto sociale (compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, gestione farmacie) _____

Entità del capitale e sua composizione _____

Titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale e direttori tecnici :

Cognome e nome		Carica ricoperta
		titolare

2) ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e in particolare (*i farmacisti concorrenti singoli o associati non sono tenuti alla compilazione delle parti inerenti le società*):

a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che:

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 (ora art. 6 del D.Lgs n. 159/2011 - n.d.r.) e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 (ora art. 67 del d.lgs n. 159/2011);

b.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e s.m.i. (ora art. 6 del d.lgs n. 159/2011) e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 1965 e s.m.i. (ora art. 67 del d.lgs n. 159/2011);

c) che :

c.1) nei propri confronti (²):

- non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione;

- sussistono i seguenti provvedimenti:

- sentenze definitive di condanna passate in giudicato;

- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;

² Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere nell'esclusione per falsa dichiarazione) si devono dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. (patteggiamenti), compresi i casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'articolo 175 c.p.; quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possono considerarsi "reati gravi che incidono sulla moralità professionale", perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante, titolare del proprio apprezzamento circa l'attinenza dei reati stessi con la sfera della "moralità professionale". Si fa presente anche che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'articolo 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è idonea a surrogare l'obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezza si consiglia all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche il soggetto interessato può prendere visione di tutti gli eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è necessario dichiarare l'eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, l'estinzione o la revoca sia stata dichiarata con provvedimento dall'autorità giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati.

☐ – sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

c.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione;

c.3) è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e sentenze di condanna con il beneficio della non menzione, relativi a reati depenalizzati oppure in caso di riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in forza a provvedimento dell'autorità giudiziaria;

c.4) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del D.Lgs. n. 163 del 2006, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara:

☐ – **non sono cessati** dalla carica soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi con meno di quattro soci;

☐ – **sono cessati** dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, oppure soci di maggioranza in caso di società o consorzi con meno di quattro soci, di seguito elencati:

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati :

Cognome e nome	nat o a	in data	carica ricoperta	fino alla data del

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione;

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati :

Cognome e nome	nat o a	in data	carica ricoperta	fino alla data del

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati :

☐ - e la ditta/impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: _____

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati :

Cognome e nome	nat o a	in data	carica ricoperta	fino alla data del

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: _____

☐ - e la ditta/impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: _____

d) che :

☐ - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;

□ – che, a prescindere dall'eventuale accertamento definitivo nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata commessa la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, ma tale violazione è stata rimossa;

e) di non aver commesso infrazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, come individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, oppure dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2bis, del D.P.R. n. 602 del 1973;

h) che nel casellario informatico :

□ – non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

□ – sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislatura italiana, che costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva);

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008;

m-ter) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando :

m-bis.1) il sottoscritto :

- **non** è stato vittima di alcuno dei predetti reati;

- è stato vittima dei predetti reati e :

- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

- non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

- è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria e che dalle richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, emergono i seguenti indizi:

e nella richiesta di rinvio a giudizio :

- gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);

- **non** gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);

m-ter.2) tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di alcuno dei predetti reati;

m-quater) di aver formulato l'offerta autonomamente e ⁽³⁾:

³ Barrare una delle dichiarazioni alternative.

- di non trovarsi, nei confronti di alcun soggetto partecipante alla gara, nelle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale;

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

3) che ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'impresa:

- non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;

- si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma tali piani si sono conclusi;

4) che ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68 del 1999:

- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

- non è soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

5) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le clausole del Bando, del Disciplinare e dei relativi allegati, con particolare riferimento agli obblighi di servizio pubblico imposti;

6) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

7) di accettare a proprio carico ogni e qualsiasi spesa necessaria al fine dell'esercizio concreto dell'attività di farmacia, incluse le spese relative alla conduzione dei locali ove ha sede la Farmacia Comunale;

8) che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163 del 2006, alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;

9) *(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari)*

a) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura di cui all'oggetto :

- quale **impresa mandataria capogruppo**, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare la convenzione in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;

- quale **impresa mandante**, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;

b) si impegna altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun partecipante al raggruppamento o consorzio, ed a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

10) di essere costituito in :

- consorzio tra società cooperative (articolo 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006),

- consorzio tra imprese artigiane (articolo 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006),

- consorzio stabile di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 163 del 2006, e che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, primo periodo / e 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163 del 2006, questo consorzio concorre:

a) - in proprio con la propria organizzazione e non per conto dei consorziati;

b) – per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegati apposite dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 8), attestanti il possesso dei requisiti ivi riportati.

	Ragione sociale del consorziato	Sede	Codice fiscale
1			
2			
3			

(solo qualora siano indicati più consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre, aggiungere)

e il consorziato di cui al numero _____ in elenco è individuato quale assuntore della qualifica di affidatario ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008;

9) ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dall'art. 17 del Disciplinare:

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all'indirizzo :

– sopra riportato nella presente dichiarazione;

– Via/Piazza/Altro : _____ numero _____

CAP _____ città _____ provincia _____

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica :

- certificata (PEC): _____ @ _____

- non certificata: _____ @ _____

c) di avere il seguente numero di fax : _____

Si autorizza espressamente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'Ente concedente all'autorizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazioni ai funzionari e agli incaricati dell'Ente concedente, nonché agli eventuali contro interessati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente l'Ente concedente ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.445 del 2000, consapevole dell'esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero _____ pagine, è sottoscritta a _____ il _____ 2016.

(Timbro e firma legale rappresentante del concorrente)

ALLEGATO B

Timbro o intestazione del concorrente

Spett.le Stazione appaltante:

Marca da bollo da
Euro 16,00

Centrale Unica di Committenza

Comuni di Castel del Giudice,
Sant' angelo del Pesco e
Capracotta

Oggetto : **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAPRACOTTA - CIG: 6671099D09**

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, residente
in _____ Via _____,

codice fiscale _____ documento d’identità n. _____
rilasciato da _____

in qualità di farmacista

ovvero (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dei farmacisti associati [art. 9.1.a) Disciplinare] o della persona giuridica [art. 9.1.b) Disciplinare]:

Sede legale _____ Cap. _____ Provincia _____

indirizzo _____

Codice fiscale _____

P.IVA _____

che partecipa alla gara:

in forma singola;

- Società di persone tra farmacisti iscritti all'Albo o società cooperative tra farmacisti iscritti all'Albo aventi come oggetto sociale lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) o persona giuridica avente oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia);
- Quale rappresentante di gruppo associato di farmacisti;
- Quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti

DICHIARA

DI OFFRIRE A TITOLO DI CANONE ANNUO, AL NETTO DI IVA, UN IMPORTO DI EURO:

IN CIFRE:

IN LETTERE:

DICHIARA ALTRESÌ

- di obbligarsi a corrispondere, entro il termine fissato per la stipula della convenzione di concessione, al Comune di Capracotta la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) quale corrispettivo per l'acquisto della attrezzature e della strumentazione installati nella Farmacia Comunale e l'importo delle giacenze di magazzino sulla base dell'inventario che verrà redatto in contraddittorio tra le parti alla decorrenza di validità della convenzione. Per il valore del magazzino il relativo importo sarà versato entro e non oltre in termine inderogabile di 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione dell'inventario, pena la decadenza dell'assegnazione della concessione.
- che l'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa;
- di eseguire il servizio di gestione in oggetto impegnandosi alla osservanza dei patti e delle condizioni contrattuali, essendo ben edotto che la concessione alla quale si riferisce la presente offerta è quella descritta dalla bozza della convenzione di concessione, oltreché dal Bando e dal Disciplinare di gara;
- del carattere immediatamente obbligatorio che la presente offerta assumerà per il medesimo all'atto dell'eventuale aggiudicazione della concessione, mentre il Comune di Capracotta resterà impegnato – per la parte sua – solamente a seguito delle verifiche previste dalle vigenti disposizioni normative;
- che l'offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, in base alla normativa sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- che il concorrente osserva le disposizioni contenute nel C.C.N.L. di categoria e le eventuali intese intervenute in sede provinciale.

Luogo e data _____

Timbro e firma dell'offerente:

(solo per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti formalmente)

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L'OFFERTA CHE PRECEDE

in qualità di **mandanti**, i seguenti operatori economici ⁽⁴⁾:

il sottoscritto _____ in qualità di ⁽⁵⁾ _____

dell'operatore economico _____ part. IVA _____

Sottoscrive la dichiarazione di offerta e le dichiarazioni di impegno

Luogo e data _____

Timbro e firma:

il sottoscritto _____ in qualità di _____

dell'operatore economico _____ part. IVA _____

Sottoscrive la dichiarazione di offerta e le dichiarazioni di impegno

Luogo e data _____

Timbro e firma:

il sottoscritto _____ in qualità di ⁽³⁾ _____

dell'operatore economico _____ part. IVA _____

Sottoscrive la dichiarazione di offerta e le dichiarazioni di impegno

Luogo e data _____

Timbro e firma:

⁴ Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.

⁵ Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell'ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.).

ALLEGATO C

FACSIMILE della dichiarazione ai sensi dell'art. 12.1, lett. d) del Disciplinare di gara contenente l'indicazione del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia

Spett.le Stazione appaltante:
Centrale Unica di Committenza
Comuni di Castel del Giudice, Sant'angelo del Pesco
e Capracotta
PROVINCIA DI ISERNIA
Pec.: : casteldelgiudice@pec.it
Fax: 0865/946783

Il sottoscritto..... nato il a
..... residente in Via
..... n. Codice Fiscale n.
in qualità di (*farmacista, titolare, legale rappresentante, procuratore, altro, del gruppo associato di farmacisti o della persona giuridica*)
.....
.....

concorrente alla PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAPRACOTTA - CIG: 6671099D09

DICHIARA

che il soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia, in caso di aggiudicazione della concessione, è il Dottor:

Cognome.....Nome.....nato a
.....il....., iscritto il..... all'ordine provinciale dei farmacisti di al n....., codice fiscale.....

Si allegano i seguenti documenti:

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante e del soggetto indicato come Direttore della Farmacia;

Luogo e Data _____

(firma legale rappresentante del concorrente)

(firma del direttore di farmacia nominato)

Centrale Unica di Committenza
Comuni di Castel del Giudice, Sant' angelo del Pesco e Capracotta
(art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ii)
PROVINCIA DI ISERNIA

**“AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE
DI CAPRACOTTA”**

CIG : 6671099D09

DOMANDA PER RICHIEDERE IL SOPRALLUOGO ASSISTITO E PRESA

VISIONE DEL PROGETTO

Spett.le Stazione appaltante:
Centrale Unica di Committenza
Comuni di Castel del Giudice, Sant' angelo del Pesco
e Capracotta
PROVINCIA DI ISERNIA
Pec.: : casteldelgiudice@pec.it
Fax: 0865/946783

- Istanza di richiesta sopralluogo assistito -

Il sottoscritto

nato il..... a

in qualità di.....

.....

con codice fiscale n.....

con partita IVA n.....

CHIEDE

di poter prenotare il sopralluogo assistito presso le aree e i luoghi interessati dal Bando in oggetto.

In attesa di conoscere la data e l'ora fissata per il sopralluogo, si inviano distinti saluti.

Ogni comunicazione relativa alla presente richiesta va inviata al seguente indirizzo PEC . _____

Inoltre si forniscono i seguenti ulteriori recapiti:

Telefono n. _____

e-mail: _____

Data _____

FIRMA



COMUNE DI CAPRACOTTA

(Provincia di Isernia)

mail: e.paglione@capracotta.com – PEC: tributi.capracotta@anutel.it

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Locali ed arredi e beni strumentali della Farmacia comunale Piazza Stanislao Falconi.

La presente stima riguarda il canone di fitto, da indicare nel bando per la vendita della Farmacia comunale, per la eventuale concessione in locazione degli attuali locali posti al piano terra del Palazzo Municipale – censito al catasto al foglio n. 12 particella n. 36 – superficie di circa mq. 55,00 – e la cessione degli arredi e dei beni strumentali.

Il Comune di Capracotta con contratto del 05.10.2009 ha concesso in locazione il locale adibito a Bar, per un superficie di circa mq. 25,00 annesso allo Sci Club Capracotta, per un importo base annuo di € 2.050,00, con adeguamento dello stesso alle variazioni ISTAT sulla base del costo della vita, pertanto, il prezzo a metro quadrato è di € 51,25 (€ 2.050,00/40), tenendo presente una ulteriore superficie utilizzata per la somministrazione di circa mq. 15,00.

Applicando lo stesso parametro alla farmacia comunale (€ 51,25 x mq. 55)= € **2.818,75** annui, oltre l'adeguamento ISTAT.

Per quanto riguarda gli arredi ed i beni strumentali presenti nella Farmacia, considerato il tempo trascorso di circa anni 25 (venticinque), si ritiene congrua la somma di € 500,00 quale costo di cessione degli stessi.

Capracotta, li 12 aprile 2016



IL TECNICO COMUNALE
(Geom. Erberto PAGLIONE)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE IN COMUNE DI CAPRACOTTA - CODICE CIG 6671099D09.....

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di nell'ufficio di segreteria del Comune di Capracotta.

Avanti a me, segretario del predetto Comune, sono personalmente comparsi i signori:

1) _____ nato a _____ il _____, residente _____.

Via _____, che interviene al presente atto nella sua qualità di _____ del

COMUNE DI CAPRACOTTA (C.F.: e partita IVA 00057170946), ed agisce in virtù delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale n. _____ del _____ e giusta la determinazione n. _____ del _____;

2) _____, nato a _____ il _____, codice fiscale/partita IVA

_____, residente in _____. Via _____, *OPPURE*

_____ (*denominazione della persona giuridica, C.F./ P.Iva*), con sede

in _____, Via _____ partita IVA, nella persona

di _____ codice fiscale _____, nella sua qualità

di _____, nato a _____,

il _____, residente in _____, Via _____

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale rogante, sono personalmente certo.

PREMESSO

- che, con determinazione n. _____ del _____ è stata indetta la gara per l'affidamento della concessione del servizio di gestione della Farmacia di proprietà del Comune di Capracotta;

- che con determinazione n. _____ del _____ di aggiudicazione definitiva si è provveduto ad individuare l'operatore economico cui affidare la gestione della farmacia;
- che la presente convenzione ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del servizio farmaceutico da parte del gestore della Farmacia Comunale, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Capracotta ed il gestore stesso nonché le modalità di assolvimento degli obblighi di servizio pubblico imposti a quest'ultimo;
- che il gestore della farmacia si impegna a svolgere l'attività farmaceutica all'interno dei locali della Farmacia Comunale aventi sede in Capracotta, Piazza Falconi n. 3, di proprietà del Comune di Capracotta;
- che il Comune rimane titolare del diritto di esercizio della Farmacia Comunale di Capracotta, la cui gestione affida in concessione.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse che precedono formano parte integrante della presente convenzione.

2. DEFINIZIONI

Nella presente convenzione, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dalla presente convenzione e dagli allegati, si intendono per:

a) "COMUNE", il Comune di Capracotta;

b) "GESTORE", il gestore - concessionario del servizio di gestione della Farmacia Comunale del Comune di Capracotta individuato con procedura ad evidenza pubblica aggiudicata in data

c) "SERVIZIO" o "FARMACIA", il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della farmacia di nuova istituzione situata nel Comune di Capracotta);

d) " CONVENZIONE /CONTRATTO", la presente convenzione di concessione;

e) "PARTI", il COMUNE ed il GESTORE;

3. OGGETTO

3.1. Con la presente convenzione il Comune affida al gestore, che accetta, la concessione della gestione della farmacia comunale di Capracotta .

3.2. Il servizio oggetto della convenzione costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento delle attività correlate alla farmacia di cui, a titolo esemplificativo:

a) vendita al pubblico e dispensazione di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, articoli sanitari, presidi medico-chirurgici, prodotti di medicazione, prodotti dietetici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, alimenti per la prima infanzia, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti ortopedici e tutti gli altri prodotti normalmente oggetto di vendita nelle farmacie;

b) vendita di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;

c) la produzione, compatibilmente con le norme di legge ed il commercio al dettaglio, di specialità medicinali, di prodotti galenici, omeopatici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia e degli esercizi di prodotti sanitari;

c) l'effettuazione di test diagnostici;

d) ogni altra attività complementare ammessa dalla legislazione vigente in materia.

Le attività sopra indicate costituiscono il contenuto minimo della gestione cui si aggiungono i beni strumentali che si renderanno necessari acquistare nel corso dello svolgimento della concessione.

3.3 Il Comune resta il titolare della sede farmaceutica mentre il concessionario è titolare dell'azienda commerciale (ovverosia l'insieme dei beni e servizi organizzati dal concessionario per l'esercizio del servizio, in cui sono inclusi la titolarità a conseguire ricavi, il personale dipendente e il relativo T.F.R., gli altri rapporti con i terzi, i medicinali e le altre merci), che è connessa al servizio e che egli si impegna a gestire.

3.4 Il Comune potrà affidare al concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nella presente convenzione, purché attinenti o connessi con il servizio oggetto di concessione. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice della presente convenzione.

4. RAPPORTI ECONOMICI

4.1. Il corrispettivo dell'affidamento è costituito da:

a) un canone fisso fisso pari ad Euro, , oltre IVA come per legge, come risultante dall'offerta presentata.

Il canone fisso annuo verrà aggiornato, a partire dal secondo anno di esercizio della farmacia, ogni anno nella misura del 100% delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai (FOI).

4.2. Il corrispettivo per il concessionario sarà costituito dai ricavi derivanti dallo svolgimento della gestione della Farmacia Comunale oggetto della concessione per tutta la durata della stessa.

4.3. *(in caso di subentro di un nuovo concessionario)* Le parti danno atto che il gestore ha provveduto a corrispondere, in data _____2016, al Comune di Capracotta la somma di euro _____ quale corrispettivo per l'acquisto delle attrezzature e degli impianti installati nella Farmacia Comunale;

4.4. I locali di proprietà comunale ove ha sede la Farmacia consistono in: locale adibito ad attività commerciale e locale deposito/ripostiglio, con ingresso dall'atrio della casa Comunale di

Capracotta;

Il canone annuo di locazione è stabilito in euro 2.818,75, oltre IVA, da versarsi al Comune di Capracotta rispettivamente in canoni mensili di euro 234,90, oltre IVA di legge. Le spese di ordinaria manutenzione sono a carico dell'aggiudicatario.

5. CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE PER INIZIATIVA DEL COMUNE

Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di recedere per pubblico interesse, per un motivo diverso da quello sanzionatorio, concessogli da normativa speciale, il concedente non potrà vantare alcun diritto e/o risarcimento nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

6. OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO DEL GESTORE E STANDARD DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO .

6.1. Il gestore è obbligato a prestare il servizio affidato nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

6.2. Il gestore si impegna e si obbliga altresì a mantenere per tutta la durata della convenzione locali e attrezzature idonei al servizio in conformità alla normativa vigente, nonché alle prescrizioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sul lavoro e di destinazione urbanistica dell'immobile.

6.3. Il gestore, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al servizio oggetto della convenzione, è obbligato al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza secondo la disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e regolamento che disciplinano il settore farmaceutico.

6.4. Il gestore si impegna altresì a redigere, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente

convenzione nel rispetto della normativa vigente e degli *standard* di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, una “*Carta della qualità dei servizi della Farmacia*” e a rispettare i contenuti della stessa.

La “*Carta della qualità dei servizi della Farmacia*” redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti dovrà essere predisposta entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione ed approvata dal Comune di Capracotta.

La “*Carta della qualità dei servizi della Farmacia*” indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l’utenza può legittimamente attendersi dal concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

Ai fini dell’emanazione della “*Carta della qualità dei servizi della Farmacia*”

il concessionario conformemente a quanto disposto dall’art.2, comma 461 della legge 244/2007 si obbliga ad effettuare le seguenti attività:

-consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

-verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l’adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato fissati nella convenzione alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

-sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nella convenzione e di quanto stabilito nella “*Carta della qualità dei servizi della Farmacia*”.

7. RESPONSABILITA’ DEL GESTORE

7.1. Il gestore è l’unico responsabile della gestione del servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.

7.2. In particolare, per tutta la durata di efficacia della convenzione, il gestore si impegna:

a) a mantenere locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio;

b) a erogare tutti i servizi previsti dagli atti di gara, nonché i seguenti servizi minimi:

- obbligo di offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'ASL;

- obbligo di distribuzione di presidi sanitari in genere a nome e per conto dell'ASL competente secondo le norme convenzionali;

- obbligo di aderire a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie dall'ASL di riferimento sia attuali che futuri;

- obbligo di elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere delle diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti.

- obbligo di trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza, contenente specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall'utenza.

c) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione della convenzione, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;

d) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;

e) ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali ai sensi della normativa vigente.

8. CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

8.1. Il Comune vigila sull'andamento del servizio e sul rispetto delle condizioni di cui alla presente convenzione. Il Comune potrà chiedere chiarimenti al gestore su questioni tecniche ed organizzative, attinenti al servizio e segnalare eventuali disservizi o inadempimenti. Il gestore è obbligato a consentire al Comune l'accesso agli atti e documenti inerenti lo svolgimento di attività a qualunque titolo connesse con il servizio.

8.2. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della Farmacia Comunale ove sarà svolto il servizio oggetto del contratto. Il gestore, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocimento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

9. INTERRUZIONI DEL SERVIZIO — ESECUZIONE D'UFFICIO

9.1. L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal gestore se non per ragioni di forza maggiore o per adempimento di doveri previsti dalla legge o per necessità tecniche del servizio. In tutte queste ipotesi, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali competenti e all'ASL competente.

9.2. Il gestore è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

9.3. Il gestore è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza

pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

9.4. In caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, con particolare ma non esclusivo riferimento agli obblighi di servizio pubblico, il Comune diffida formalmente il gestore ad ottemperare alle prescrizioni impartite dal Comune. Qualora ciò non avvenga entro il termine stabilito nell'atto di diffida, il Comune avrà facoltà di far eseguire d'ufficio, a spese del gestore, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del servizio nei termini contrattualmente pattuiti, fermo restando quanto previsto dal presente contratto in tema di risoluzione anticipata.

10. OBBLIGHI DEL COMUNE

10.1. Il Comune affida in esclusiva al gestore, per tutta la durata della presente convenzione, la gestione della farmacia di cui è titolare.

10.2. Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del gestore degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:

- favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti la gestione dei servizi affidati al gestore;
- cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al gestore, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

11. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

11.1. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del gestore, ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal contratto.

11.2. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dalla convenzione.

12. CESSIONE DELLA TITOLARITÀ DELLA FARMACIA

Il Comune potrà cedere la titolarità della Farmacia nel rispetto delle norme e procedure di legge.

13. DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

Per tutta la durata della convenzione è fatto assoluto divieto al gestore di cedere ovvero altrimenti affidare a terzi, anche parzialmente, la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

14. DURATA DELLA CONVENZIONE

14.1. La durata di efficacia della convenzione è fissata in anni 8 (otto), decorrenti dal _____, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi articoli.

14.2. In ipotesi di mancato rinnovo dell'affidamento della concessione, allo scadere della durata della concessione (anche per risoluzione), il concessionario non avrà alcun diritto alla continuazione del servizio e il Comune procederà ad un nuovo affidamento mediante l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica. Il gestore non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

14.3. In ogni caso spetterà al Comune la disponibilità dell'azienda per lo svolgimento della Farmacia, mentre dovrà essere riconosciuto dal nuovo affidatario all'odierno gestore, previo inventario, il valore delle scorte che si troveranno in regolare conservazione presenti a magazzino. All'odierno gestore verrà inoltre riconosciuto dal nuovo affidatario, previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si troveranno in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono stati utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risulterà dalla documentazione contabile.

14.4. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, le parti concordano che

fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario indicato dal Comune, il gestore sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

15. CESSAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

15.1. Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, della presente convenzione, il gestore sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti che consentano al nuovo affidatario che sarà selezionato dal Comune mediante procedura ad evidenza pubblica, di esercitare il servizio di gestione della Farmacia Comunale, ritenendosi espressamente esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria a titolo di avviamento per l'esercizio dell'azienda, salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente contratto.

15.2. Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, della presente convenzione, il nuovo affidatario della concessione sarà obbligato ad acquistare, e il gestore sarà obbligato a vendere, quanto segue:

-previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si troveranno in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento saranno stati utilizzati per l'esercizio della Farmacia, come risulterà dalla documentazione contabile;

- previo inventario, il valore delle scorte che si troveranno in regolare conservazione presenti a magazzino;

15.3. Ove il Comune e l'odierno gestore non raggiungessero l'accordo sul prezzo di acquisto delle attrezzature da porre a carico del nuovo affidatario, lo stesso sarà determinato da un soggetto con comprovata competenza in materia, da scegliersi di comune accordo. In difetto di accordo, alla scelta provvederà il Presidente del Tribunale di Isernia.

15.4. I contratti di fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici etc., in corso di

esecuzione sottoscritti dal gestore relativi alla farmacia proseguiranno in capo al nuovo affidatario.

15.5 . All'atto della riconsegna del servizio, il gestore sarà tenuto a garantire che:

- i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;
- sono stati adempiuti tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
- i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
- rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge.

16. RISOLUZIONE ANTICIPATA E PENALE

16.1. In caso di mancato, o inesatto, o solo parziale adempimento degli obblighi di servizio pubblico previsti dalla presente convenzione, il Comune ha facoltà di invitare, per iscritto, il gestore ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio.

16.2. In pendenza del suddetto termine, il rappresentante legale del gestore ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

16.3. Trascorso inutilmente il termine fissato dal Comune, quest'ultimo – oltre all'esecuzione d'ufficio e a spese del gestore degli adempimenti necessari a consentire un regolare svolgimento

del servizio affidato nei termini contrattualmente pattuiti – potrà dichiarare di considerare risolta la convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio al gestore.

16.4. La risoluzione anticipata del contratto comporta, la revoca dell'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia.

16.5. Nell'ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione della convenzione), il Comune, qualora il gestore non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata, potrà applicare a quest'ultimo una penalità fino ad un massimo di 100,00 euro per ciascuna violazione, il cui preciso ammontare verrà determinato di volta in volta dal Comune, tenuto conto della gravità dell'inadempimento e degli effetti pregiudizievoli che ne sono derivati all'utenza.

16.6. E' fatto comunque ed in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

16.7. Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il gestore è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo precedente del presente contratto, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) sottoposizione del gestore a procedure concorsuali;
- b) scioglimento della società (o cessazione della ditta individuale) del gestore, per qualsiasi causa;
- c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'ente competente o

da questo non autorizzata;

d) inosservanza del divieto di cessione della convenzione;

e) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al gestore;

f) ricorso all'abusivismo professionale;

g) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;

h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;

j) mancata redazione della Carta dei servizi entro 6 mesi dalla sottoscrizione della convenzione;

k) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;

l) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle prestazioni promesse in sede di gara.

18. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il gestore costituisce una garanzia fideiussoria pari ad euro _____, corrispondente al dieci per cento del valore presunto della concessione per la durata ___di anni 8_____ (canone di concessione complessivo anno per _8_ anni) indicato nel Bando di gara, secondo le modalità di cui all'art. 75, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.

La fideiussione viene presentata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni della concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

La garanzia fideiussoria è incondizionata e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Capracotta.

Il Comune ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della concessione nel caso di risoluzione della convenzione disposta in danno del gestore; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal gestore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune ha facoltà di chiedere al gestore il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Ove il Comune si avvalga della cauzione il gestore è tenuto a ricostituirla entro 30 giorni.

I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico del gestore.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata della convenzione, e comunque non prima che siano state definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze che fossero in corso tra le parti. Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a spese del gestore e su esplicita domanda nella quale il gestore stesso dichiarerà di non avere altro da pretendere dal Comune.

La cauzione potrà avere una durata inferiore a anni 8 (otto), in tal caso alla scadenza del periodo indicato dovrà essere rinnovata per uguale periodo pena la revoca della concessione.

L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dal gestore possa dare luogo.

19. POLIZZA ASSICURATIVA

È obbligo del gestore stipulare adeguata polizza assicurativa, allegata alla presente

convenzione, a copertura di eventuali rischi derivanti dalla attività sia di vendita che di preparazione, per eventuali danni arrecati a terzi e al Comune, consegnando copia della polizza, contestualmente all'avvio della gestione della Farmacia, operante a far data dal 1° giugno 2016.

I capitali assicurati garantiscono almeno i seguenti minimi:

- a) danni a persone: euro TRE MILIONI di euro
- b) danni a cose: euro UN MILIONE di euro

20. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il gestore relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione sarà di competenza esclusiva del Foro di Isernia.

21. NORME FINALI - ADEMPIMENTI DI LEGGE

21.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile.

20.2 Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione il gestore si impegna al rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari.

22. ELEZIONE DI DOMICILIO

Il gestore elegge domicilio in_____.

23. SPESE

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, nessuna eccettuata ed esclusa, sono a carico del gestore.

24. VALORE DELLA CONVENZIONE

Le parti si danno reciprocamente atto che il valore della presente convenzione, ai fini fiscali e

di registrazione, è pari ad euro_____.

Ai fini fiscali si dichiara che i canoni dedotti nella presente convenzione sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

25. ALLEGATI ALLA PRESENTE CONVENZIONE

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono materialmente allegati allo stesso:

- Il Disciplinare di gara;
- l'Offerta economica presentata in sede di gara dal gestore;
- la cauzione definitiva di cui all'art. 17 del presente contratto;
- la polizza assicurativa di cui all'art. 18 del presente contratto.

IL COMUNE DI CAPRACOTTA

IL GESTORE

IL SEGRETARIO COMUNALE